

FAQ

QUESITI FREQUENTI SULLA PROCEDURA DI AMMISSIONE ALLE TARIFFE INCENTIVANTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI CUI AL DM 28.7.2005 E ALLA DELIBERA AEEG N. 188/05

Aggiornamento al 6 ottobre 2005

Il presente documento contiene le risposte ai quesiti posti più di frequente al GRTN circa la procedura per l'ammissione alle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 28 luglio 2005 (nel seguito DM) e alla delibera dell'AEEG n. 188/05 (Delibera).

Si precisa che nel seguito non vengono fornite risposte alle domande che riguardano i criteri per la valutazione delle domande di ammissione.

INDICE

Requisiti dei soggetti e degli impianti

- [Chi può beneficiare dell'incentivazione?](#)
- [Per quali impianti si può accedere all'incentivazione?](#)
- [Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?](#)
- [Dove devono essere posizionati gli impianti?](#)

Procedure

- [A chi debbono essere inoltrate le domande per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti?](#)
- [E' reperibile un fac-simile di domanda?](#)
- [Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nel fac-simile di domanda?](#)
- [Cosa bisogna scrivere nella sezione finale del fac-simile di domanda di cui all'Allegato A alla Delibera, relativa all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/03 sul trattamento dati?](#)
- [E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per seguire l'istruttoria?](#)
- [L'autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile, qualora sia diverso dal soggetto richiedente, deve essere autenticata?](#)
- [Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell'edificio?](#)
- [Se un impianto è di potenza compresa tra 20 e 50 kW, cosa bisogna dichiarare nella domanda al punto 2 di a. Caratteristiche generali dell'impianto e al punto 5 di b. Requisiti tecnici?](#)
- [E' necessario mettere la marca da bollo sulla domanda?](#)

- E' necessario allegare alla domanda una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?
- Chi non fa in tempo a presentare la domanda entro un trimestre, da che giorno del trimestre successivo può presentarla?
- Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica da inserire nella scheda tecnica?
- Cosa deve contenere il progetto preliminare?
- Nel caso il progetto definitivo coincida con quello preliminare, bisogna comunque inviarlo nuovamente al GRTN?
- Al momento della presentazione della domanda è necessario disporre di tutte le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto?
- Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?
- Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?
- Come vengono trattate, nella formazione della graduatoria trimestrale, le domande di ammissione all'incentivazione inviate con raccomandata AR? Fa fede la data di partenza o quella di arrivo?
- Quale è la prima domanda che non verrà accolta per raggiungimento delle soglie incentivate?
- Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?
- Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?
- Chi farà le letture dell'energia prodotta?
- E' possibile avere informazioni sul numero di domande di ammissione alle tariffe incentivanti pervenute e sull'ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?
- Le domande che risultano idonee ma la cui richiesta non può essere soddisfatta, atteso il raggiungimento della potenza complessiva definita nel DM, saranno cestinate o messe in lista d'attesa?
- Verranno fatti dei sopralluoghi sugli impianti?
- E' possibile realizzare impianti lontani dal luogo di residenza e di utilizzo dell'energia elettrica?
- Come dovranno essere comunicate le letture al GRTN?
- La domanda di ammissione va inviata subito o alla fine dei lavori?
- Il collaudo è necessario anche per gli impianti con potenza minore di 50 kW, per i quali non bisogna soddisfare le due condizioni di cui all'art. 4.4 del DM?
- La Delibera AEEG 224/00 sul servizio di scambio fa riferimento ai soli clienti vincolati. Come si deve regolare un cliente non vincolato che voglia installare un impianto di potenza non superiore a 20 kW?
- Per chi è ammesso al conto energia, quando va chiesto al gestore di rete lo scambio sul posto?
- E' possibile realizzare un impianto di potenza superiore a 1.000 kW e chiedere la tariffa incentivante solo sull'energia elettrica prodotta da 1.000 kW?
- Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può presentare una domanda per ciascuno degli immobili?

Le tariffe incentivanti per il fotovoltaico

- Che cosa si intende con l'espressione "conto energia"?
- Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?
- A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?
- La tariffa incentivante di cui beneficia un impianto rimane fissa negli anni?

- Le tariffe incentivanti valgono per tutti i Comuni italiani?
- Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?
- In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?
- Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?
- E' prevista una rivalutazione delle tariffe incentivanti per tener conto dell'inflazione?
- L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?
- Come sono trattati dal punto di vista fiscale gli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici?
- Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?

Cauzioni

- A cosa serve la fideiussione da costituire a favore del GRTN per impianti di potenza maggiore di 50 kW?
- E' possibile inviare una cauzione provvisoria, con l'obbligo di presentare quella definitiva in caso di aggiudicazione della gara, applicando il medesimo principio esistente ad esempio sui bandi di gara per i lavori pubblici?
- Verrà restituita la cauzione nel caso la domanda di incentivazione non fosse accolta?

Brevi sul fotovoltaico

- Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?
- Qual è il costo di un impianto fotovoltaico?
- Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?

Requisiti dei soggetti e degli impianti

• Chi può beneficiare dell'incentivazione?

Possono beneficiare dell'incentivazione (art. 3 del DM) le persone fisiche e giuridiche, ivi inclusi i soggetti pubblici e i condomini di edifici, che:

- siano proprietari degli immobili destinati alla installazione dell'impianto fotovoltaico o in possesso dell'autorizzazione scritta del proprietario ad installare l'impianto (art. 3 comma 1 d della Delibera AEEG)
- siano responsabili dei medesimi impianti, progettati, realizzati ed eserciti in conformità alle disposizioni del DM.
- presentino al gestore di rete locale richiesta di scambio sul posto dell'elettricità (solo nel caso di impianti fotovoltaici di potenza non superiore ai 20 kW).

• Per quali impianti si può accedere all'incentivazione?

Possono accedere alle tariffe incentivanti, riconosciute all'energia prodotta, esclusivamente gli **impianti fotovoltaici di potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, collegati alla rete elettrica, che entrino in esercizio in data successiva al 30.9.2005:**

- a seguito di **nuova costruzione** (art. 4, comma 1 del D.M.)
- a seguito di **rifacimento totale** (intervento impiantistico-tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che comporti la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) (art. 4, comma 1 del DM)
- a seguito di **potenziamento** (intervento tecnologico eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno cinque anni, tale da consentire una produzione aggiuntiva), limitatamente alla produzione aggiuntiva ottenuta a seguito dell'intervento di potenziamento (art. 4, comma 2 del DM).

• Possono accedere all'incentivo impianti non collegati alla rete elettrica?

No, il meccanismo del "conto energia" appena entrato in vigore in Italia premia unicamente gli impianti collegati alla rete elettrica, ivi incluse le piccole reti isolate di cui all'art. 2 comma 17 del D. Lgs 79/1999 (art. 4 comma 1 del DM).

• Dove devono essere posizionati gli impianti?

Gli impianti possono essere posizionati sia su edifici (tetti, facciate, frangisole, lucernari, pensiline,...) sia su terreni.

Procedure

• A chi debbono essere inoltrate le domande per ottenere il diritto alle tariffe incentivanti?

Il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Spa (**GRTN**) è il "soggetto attuatore", unico a livello nazionale, a cui debbono essere inoltrate le domande per ottenere l'incentivazione.

La documentazione descritta nell'Allegato A alla Delibera, chiusa in un plico riportante l'intestazione "GRTN – Incentivazione impianti fotovoltaici ai sensi del DM 28 luglio 2005", deve essere inoltrata al Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, nella sede di

Viale M.Ilo Pilsudski 92, 00197 Roma, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite corriere oppure consegnata a mano.

- **E' reperibile un fac-simile di domanda?**

Sì, è disponibile nell'area "Fotovoltaico" del sito internet del GRTN il fac-simile di domanda in formato Word, conforme all'Allegato A della Delibera.

- **Cosa si intende per "denominazione dell'impianto" nel fac-simile di domanda?**

La "denominazione dell'impianto" è il nome che il soggetto responsabile attribuisce all'impianto fotovoltaico che intende realizzare.

- **Cosa bisogna scrivere nella sezione finale del fac-simile di domanda di cui all'Allegato A alla Delibera, relativa all'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n° 196/03 sul trattamento dati?**

Il richiedente non è tenuto a compilare tale sezione in quanto sarà cura del GRTN inviare l'informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/03.

- **E' possibile ricorrere all'aiuto di un esperto per seguire l'istruttoria?**

Sì, è possibile avvalersi di un referente tecnico delegandolo espressamente a seguire tutta l'istruttoria. Gli estremi del referente tecnico vanno indicati al punto *e. Corrispondenza e referente tecnico del soggetto responsabile* del modulo di domanda.

- **L'autorizzazione sottoscritta dal proprietario dell'immobile, qualora sia diverso dal soggetto richiedente, deve essere autenticata?**

Non è necessario, purché venga inviata in originale.

- **Bisogna allegare anche il certificato di proprietà del terreno o dell'edificio?**

Non è richiesto.

- **Se un impianto è di potenza compresa tra 20 e 50 kW, cosa bisogna dichiarare nella domanda al punto 2 di *a. Caratteristiche generali dell'impianto* e al punto 5 *b. Requisiti tecnici*?**

Il punto 2 *a. Caratteristiche generali dell'impianto* e il punto 5 di *b. Requisiti tecnici* dello schema di domanda non riguardano gli impianti di potenza compresa tra 20 e 50 kW e pertanto tali dichiarazioni non vanno rese.

- **E' necessario mettere la marca da bollo sulla domanda?**

Non è necessario.

- **E' necessario allegare alla domanda una fotocopia della carta di identità del soggetto richiedente?**

Non è necessario.

- **Chi non fa in tempo a presentare la domanda entro un trimestre, da che giorno del trimestre successivo può presentarla?**

Dal primo giorno del trimestre successivo.

- **Come si può valutare la produzione annua attesa di energia elettrica da inserire nella scheda tecnica?**

Moltiplicando la potenza dell'impianto espressa in kW per l'energia elettrica prodotta mediamente in un anno da 1 kW di moduli. Per tale energia sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono indicati valori orientativi compresi fra 1.167 kWh a Milano e 1669 kWh a Trapani.

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp

- **Cosa deve contenere il progetto preliminare?**

Il progetto preliminare di un impianto fotovoltaico deve contenere:

- una **scheda tecnica**, i cui contenuti sono dettagliati all'art. 7 comma 2 del DM
- una **relazione illustrativa** e, in modo facoltativo, una **planimetria generale** e uno **schema elettrico generale**, secondo quanto previsto nella Norma CEI 0-2 edizione 2002 – "Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici", citata nelle Norme tecniche elencate nell'All.1 del DM.

- **Nel caso il progetto definitivo coincida con quello preliminare, bisogna comunque inviarlo nuovamente al GRTN?**

Nel caso in esame il soggetto responsabile, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del GRTN sull'esito della domanda, si limiterà a comunicare tale invarianza al GRTN e al gestore di rete (art. 3.5 della Delibera).

- **Al momento della presentazione della domanda è necessario disporre di tutte le autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto?**

No, nella domanda occorre dichiarare soltanto l'impegno a conseguire tutte le autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto. Alla domanda va accluso l'elenco delle autorizzazioni necessarie alla costruzione e all'esercizio già conseguite o da conseguire e la descrizione dei vincoli architettonici e paesaggistici che eventualmente insistono sulla struttura o sul terreno destinati alla installazione dell'impianto.

- **Quali sono le scadenze per la presentazione delle domande?**

Le domande vanno inoltrate entro le scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ciascun anno. (art. 7, comma 1 del D.M.)

- **Viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso alle tariffe incentivanti?**

Per ciascuno dei trimestri solari di competenza vengono stilate due graduatorie (art. 7, commi 4 e 5 del DM), una riguardante gli impianti di potenza non superiore a 50 kW e l'altra riguardante gli impianti di potenza superiore a 50 kW:

- per gli impianti di potenza **non superiore a 50 kW** la graduatoria è effettuata in base alla **data di arrivo** (data protocollo GRTN)

- per gli impianti di potenza **superiore ai 50 kW** la graduatoria è fatta ordinando le richieste sulla base del valore della **tariffa incentivante richiesta** (a parità di tale valore la priorità è sulla base della data di inoltro).
- **Nel caso di domande di ammissione all'incentivazione inviate con raccomandata AR fa fede la data di partenza o quella di arrivo?**

In caso di raccomandata AR, ai fini dell'ammissibilità delle domande nel trimestre fa fede - quale data di inoltro - quella desumibile dal timbro postale.

- **Quale è la prima domanda che non verrà accolta per raggiungimento delle soglie incentivante?**

La prima domanda rigettata sarà quella il cui accoglimento comporterebbe il superamento del limite di potenza nominale cumulata (art. 7 comma 6 del DM).

- **Quali tempi e quali adempimenti sono previsti per la realizzazione e l'entrata in esercizio degli impianti?**

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

- 1) Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile inoltra al gestore di rete (distributore locale) il progetto preliminare dell'impianto richiedendo la connessione alla rete (art. 8.1 del DM).
- 2) Entro i **successivi 30 giorni** il gestore di rete (distributore locale) comunica al richiedente il punto di consegna dell'energia elettrica (art. 8.2 del DM).
- 3) Entro **60 giorni** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve inviare il **progetto definitivo** al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 3.5 della Delibera AEEG).

Impianti di potenza **non superiore a 20 kW** :

- 4) Entro **6 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare **inizio ai lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete locale (art. 8.3 del DM).
- 5) Entro **12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve **concludere i lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (allegando alla comunicazione il certificato di collaudo dell'impianto) (art. 8.3 del DM).

Impianti di potenza **superiore a 20 kW** :

- 4) Entro **12 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve dare **inizio ai lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (art. 8.3 del DM).
- 5) Entro **24 mesi** dalla ricezione della comunicazione del GRTN di accoglimento della domanda di accesso alle tariffe incentivanti, il soggetto responsabile deve **concludere i lavori**, comunicandolo al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale) (allegando alla comunicazione il certificato di collaudo dell'impianto e il numero di matricola dei pannelli fotovoltaici) (art. 8.3 del DM e art. 3.8 della Delibera AEEG).

Per tutti gli impianti indipendentemente dalla potenza:

- 6) Entro **30 giorni** dalla ricezione della comunicazione di conclusione dei lavori, il gestore di rete deve effettuare la **connessione** dell'impianto alla rete locale (art. 8.3 del D.M.).
- 7) Al massimo entro **6 mesi** dalla data di conclusione dei lavori, l'impianto deve **entrare in esercizio** (tale data deve essere comunicata al GRTN ed al gestore di rete (distributore locale)).

- **Chi erogherà il corrispettivo dovuto in base alle tariffe incentivanti e quando?**

L'incentivo viene erogato dal GRTN. L'ammontare dovuto al soggetto responsabile è pari al prodotto tra l'energia prodotta dall'impianto (misurata da un contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata) e la tariffa incentivante riconosciuta al soggetto responsabile (art. 4 della Delibera).

Il pagamento avviene:

- nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 250 €, nel caso di impianti di potenza non superiore ai 20 kW
- nel mese successivo a quello in cui l'ammontare cumulato del suddetto corrispettivo supera i 500 €, nel caso di impianti di potenza superiore ai 20 kW.

- **Chi farà le letture dell'energia prodotta?**

L'energia elettrica prodotta mensilmente deve essere letta e comunicata dal soggetto responsabile dell'impianto al GRTN. Il soggetto responsabile può avvalersi del gestore di rete locale per la misurazione dell'energia prodotta (art 4.1 della Delibera).

- **E' possibile avere informazioni sul numero di domande di ammissione alle tariffe incentivanti pervenute e sull'ammontare dei MW cumulati per le diverse taglie di impianti fotovoltaici?**

Il GRTN, in qualità di soggetto attuatore, è tenuto a monitorare il processo di ammissione alle tariffe incentivanti e a predisporre periodicamente dei rapporti per i soggetti individuati dal DM (art. 13). I rapporti saranno resi pubblici una volta decorsi i termini di cui all'art. 13, comma 3, del DM.

- **Le domande che risultano idonee ma la cui richiesta non può essere soddisfatta, atteso il raggiungimento della potenza complessiva definita nel DM, saranno cestinate o messe in lista d'attesa?**

Tali domande saranno messe in lista d'attesa in quanto potrebbero subentrare a domande che non saranno ritenute ammissibili, a domande di proponenti che rinunceranno o a domande relative a impianti la cui realizzazione non rispetterà le scadenze temporali previste nel DM.

In particolare per le domande relative ad impianti con potenza superiore a 50 kW la graduatoria sarà fatta solo alla fine di ciascun trimestre, in quanto basata sulla tariffa incentivante richiesta dal soggetto responsabile.

- **Verranno fatti dei sopralluoghi sugli impianti?**

Il GRTN effettua sopralluoghi, avvalendosi eventualmente della collaborazione di soggetti terzi abilitati, sia sugli impianti in costruzione sia sugli impianti in esercizio, per verificare la rispondenza delle opere ai progetti ed alle procedure previste e la veridicità dei dati trasmessi (art. 6 della Delibera).

- **E' possibile realizzare impianti lontani dal luogo di residenza e di utilizzo dell'energia elettrica?**

È possibile solo per gli impianti di potenza superiore a 20 kW, in quanto per gli impianti di potenza fino a 20 kW è indispensabile che l'impianto fotovoltaico sia installato nel sito in cui si effettua il prelievo dell'energia ed il servizio di scambio.

- **Come dovranno essere comunicate le letture al GRTN?**

Secondo modalità che verranno rese note con apposita comunicazione del GRTN.

- **La domanda di ammissione va inviata subito o alla fine dei lavori?**

Non è necessario che i lavori sull'impianto siano completati per inviare la domanda. Le domande vanno presentate entro le scadenze indicate nel DM (art. 7). Occorre comunque tenere presente che il DM fissa un limite massimo della potenza cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione. Inoltre le domande pervenute in ciascun trimestre sono messe in graduatoria in base alla data di ricevimento (impianti di potenza non superiore a 50 kW) o alla tariffa richiesta (impianti di potenza superiore a 50 kW).

- **Il collaudo è necessario anche per gli impianti con potenza minore di 50 kW, per i quali non bisogna soddisfare le due condizioni di cui all'art. 4.4 del DM?**

Il DM prevede che il certificato di collaudo sia allegato alla comunicazione relativa alla conclusione della realizzazione dell'impianto per qualunque valore di potenza (art. 8.3).

- **La Delibera AEEG 224/00 sul servizio di scambio fa riferimento ai soli clienti vincolati. Come si deve regolare un cliente non vincolato che voglia installare un impianto di potenza non superiore a 20 kW?**

Il DM non limita ai soli clienti vincolati la possibilità di installare impianti di potenza non superiore a 20 kW.

Il DM prevede che l'energia elettrica prodotta da impianti con potenza non superiore a 20 kW beneficia della disciplina di cui all'art. 6 del D.Lgs 387/2003 e che solo fino all'entrata in vigore di tale disciplina si applica la disciplina di cui alla Delibera AEEG 224/00 (art.5).

- **Per chi è ammesso al "conto energia", quando va chiesto al gestore di rete lo scambio sul posto?**

Entro i 30 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, contestualmente all'inoltro al gestore di rete del progetto preliminare dell'impianto e della richiesta di connessione alla rete (art. 8.1 DM).

- **E' possibile realizzare un impianto di potenza superiore a 1.000 kW e chiedere la tariffa incentivante solo sull'energia elettrica prodotta da 1.000 kW?**

No. Possono accedere all'incentivazione solo gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 1.000 kW (art. 4.1 del DM).

- **Se una persona fisica è proprietaria di più immobili in luoghi separati, può presentare una domanda per ciascuno degli immobili?**

Si. In proposito la Delibera prevede che il soggetto responsabile non possa presentare, per lo stesso sito, più di una domanda entro la stessa scadenza (art. 3.1).

Le tariffe incentivanti per il fotovoltaico

- **Che cosa si intende con l'espressione "conto energia"?**

Mentre con l'espressione "incentivazione in conto capitale" si intende la corresponsione di un contributo per l'investimento necessario per la realizzazione di un impianto, con l'espressione "conto energia" viene indicato un meccanismo di incentivazione che remunera l'elettricità prodotta da un impianto.

In Italia il sistema del "conto energia" per gli impianti fotovoltaici connessi in rete aventi potenza nominale compresa tra 1 e 1.000 kW, è stato introdotto dal DM, in attuazione dell'art. 7 del D.Lgs 29.12.2003 n. 387, che prevede espressamente per il fotovoltaico una tariffa incentivante atta a consentire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio.

- **Su quale energia viene riconosciuto l'incentivo?**

L'elettricità che viene remunerata con le nuove tariffe incentivanti è tutta quella prodotta dall'impianto, misurata da un apposito contatore posto all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

- **A quanto ammontano le nuove tariffe incentivanti per il fotovoltaico?**

Il valore delle tariffe incentivanti è differenziato in base alla taglia di potenza nominale degli impianti.

<i>Taglia di potenza dell'impianto</i>	<i>Tariffa incentivante riconosciuta all'energia prodotta</i>
1 kW ≤ P ≤ 20 kW	0,445 €/kWh
20 kW < P ≤ 50 kW	0,460 €/kWh
50 kW < P ≤ 1.000 kW	Al massimo 0,490 €/kWh (meccanismo di gara)

I valori delle tariffe sopramenzionati, per tutte le taglie di impianti, sono riferiti a domande inoltrate negli anni 2005 e 2006. Tali valori sono decurtati del 2% all'anno per le domande che vengono inoltrate dal 2007 in poi (art. 5 e 6 del DM).

- **La tariffa incentivante di cui beneficia un impianto rimane fissa negli anni?**

Nel corso del periodo ventennale di incentivazione le tariffe sono aggiornate, a decorrere dal primo gennaio di ogni anno, sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat per le famiglie di operai ed impiegati (art. 6 comma 6 del DM).

- **Le tariffe incentivanti valgono per tutti i Comuni italiani?**

Si.

- **Dove sarà possibile consultare le tariffe incentivanti?**

Le tariffe incentivanti aggiornate saranno pubblicate sul sito internet del GRTN.

- **In aggiunta alla nuova tariffa incentivante, riconosciuta su tutta l'energia prodotta, vi sono altri meccanismi che remunerano l'elettricità ceduta alla rete?**

Sì, in aggiunta alle tariffe incentivanti, che remunerano tutta l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici, vale anche quanto segue (art. 5 comma 5 e art. 6, comma 1 del DM):

<i>Taglia di potenza dell'impianto</i>	<i>Criterio di remunerazione dell'elettricità</i>
P ≤ 20 kW	Scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta
20 kW < P ≤ 1.000 kW	Autoconsumo e/o cessione di energia elettrica alla rete

Per gli impianti fotovoltaici con potenza **non superiore a 20 kW** si applica la disciplina dello scambio sul posto come attualmente prevista dalla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 224/2000 (<http://www.autorita.energia.it/docs/00/224-00.htm>), fatta salva la deroga prevista nella Delibera all'art. 4.5, secondo cui deve essere possibile misurare l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

La Delibera n. 224/2000 all'art. 6.5 prevede che la fatturazione abbia luogo su base annuale e solo se l'energia assorbita è superiore a quella immessa nella rete; nel caso contrario l'eccedenza di produzione immessa in rete viene riportata a credito per la compensazione negli anni successivi e non dà luogo a remunerazione.

Per gli impianti con potenza **maggiore di 20 kW**, l'eccedenza di produzione rispetto ai propri consumi è ritirata con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13 comma 3 del D.Lgs 387/2003.

In particolare l'energia elettrica può essere ceduta al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato e la cessione è regolata dalla Delibera AEEG n. 34/2005 (<http://www.autorita.energia.it/docs/05/034-05.htm>), che prevede per gli impianti a fonte rinnovabile la possibilità di cedere energia al gestore della rete alla quale l'impianto è collegato. I prezzi di cessione sono fissati mensilmente dalla società Acquirente Unico S.p.A. che li pubblica l'ultimo giorno feriale di ogni mese sul proprio sito internet (<http://www.acquirenteunico.it>); i prezzi sono riportati nella prima colonna del documento, indicata come "Comma 30.1 a)" e sono relativi al mese precedente quello della pubblicazione (i prezzi di settembre sono pubblicati l'ultimo giorno di ottobre).

I prezzi sono indicati per fascia oraria, ma è facoltà del produttore optare per un prezzo unico all'atto della stipula della convenzione con il distributore.

Per gli impianti di produzione con potenza fino a 1 MW, ai primi due milioni di kWh annui prodotti è garantito il seguente prezzo minimo:

- da 0 a 500.000 kWh annui 95 €/MWh;
- da 501.000 a 1.000.000 kWh annui 80 €/MWh;
- da 1.000.001 a 2.000.000 kWh annui 70 €/MWh;

Questi prezzi minimi sono aggiornati su base annuale, applicando ai valori in vigore nell'anno solare precedente il quaranta per cento (40%) del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT.

- **Per quanti anni sono erogate le nuove tariffe incentivanti e cosa succede al termine del periodo di incentivazione?**

L'incentivazione è erogata per **venti anni**.

Al termine del periodo ventennale non si interrompono i benefici derivanti da:

- lo scambio sul posto dell'elettricità per gli impianti di potenza non superiore ai 20 kW
- la remunerazione dell'elettricità consegnata alla rete.

- **E' prevista una rivalutazione delle tariffe incentivanti per tener conto dell'inflazione?**

A decorrere dal primo gennaio di ogni anno le tariffe incentivanti saranno aggiornate sulla base del tasso di variazione annuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevati dall'ISTAT (art. 6.6 del DM).

- **L'incentivo in conto energia è cumulabile con altri incentivi?**

Le tariffe incentivanti, ai sensi dell'art. 10 del DM, non sono cumulabili con:

- incentivi pubblici in conto capitale eccedenti il 20 % del costo di investimento
- incentivi pubblici derivanti dal programma "tetti fotovoltaici" del Ministero dell'Ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome
- certificati verdi
- titoli di efficienza energetica.

Le tariffe incentivanti sono ridotte del 30% qualora il soggetto che realizza l'impianto benefici della riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'art. 2 comma 5 della legge n. 289/2002.

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell'IVA per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al DPR 633/1972 e al DM 29 dicembre 1999.

- **Come sono trattati dal punto di vista fiscale gli incentivi per la produzione di energia da impianti fotovoltaici?**

Gli aspetti inerenti alla normativa fiscale rientrano nella competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Agenzia delle Entrate).

- **Esiste un tetto massimo alla potenza totale (di tutti gli impianti) che può essere incentivata?**

L'art. 12 del DM fissa a **100 MW** il limite alla potenza nominale cumulativa incentivabile.

Tale limite è ripartito in:

- **60 MW** per il totale degli impianti di potenza nominale **non superiore ai 50 kW**
- **40 MW** per il totale degli impianti di potenza nominale **superiore a 50 kW**.

Cauzione

- **A cosa serve la fideiussione da costituire a favore del GRTN per impianti di potenza maggiore di 50 kW, da allegare alla domanda?**

Il soggetto responsabile di un impianto di potenza maggiore di 50 kW deve costituire a favore del GRTN una cauzione definitiva, nella misura di 1.500 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tale cauzione è costituita a titolo di penale in caso di mancato rispetto dei termini previsti per la realizzazione dell'impianto (24 mesi dall'accoglimento della domanda) e per l'entrata in esercizio del medesimo (6 mesi dalla conclusione dei lavori).

La cauzione deve essere incondizionata ed a prima richiesta e deve espressamente contenere:

- a) la rinuncia del beneficiario alla preventiva escussione del debitore principale;
- b) la rinuncia alla possibilità del fideiussore di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore e' tenuto a proporre le proprie istanze avverso il debitore, ai sensi dell'art. 1957 del codice civile;
- c) la sua operatività entro trenta giorni a semplice richiesta del GRTN.

La mancata costituzione della cauzione comporta l'inammissibilità della domanda di accesso alle tariffe incentivanti (art. 7 commi 9 e 10 del DM 28.7.2005).

Uno [schema di cauzione definitiva](#) di riferimento è disponibile nell'area "Fotovoltaico" del sito internet del GRTN.

- **E' possibile inviare una cauzione provvisoria, con l'obbligo di presentare quella definitiva in caso di aggiudicazione della gara, applicando il medesimo principio esistente ad esempio sui bandi di gara per i lavori pubblici?**

L'art. 7.1 del DM, per gli impianti di potenza superiore a 50 kW, prevede che venga allegata alla domanda la cauzione definitiva di cui all'art. 7.9.

- **Verrà restituita la cauzione nel caso la domanda di incentivazione non fosse accolta?**

Sì, contestualmente alla comunicazione di non ammissibilità.

Brevi sul fotovoltaico

- **[Quanta elettricità produce un impianto fotovoltaico?](#)**

Un parametro che si usa per descrivere sinteticamente la producibilità di un impianto è il rapporto tra l'energia prodotta annualmente (kWh) e la potenza nominale dell'impianto (kW). Tale parametro può essere visto come "**numero di ore equivalenti**" di funzionamento dell'impianto alla potenza nominale.

Il numero di ore equivalenti di funzionamento di un impianto fotovoltaico dipende ovviamente in primis dall'insolazione media di un sito (e quindi dalla latitudine) e poi da altri fattori quali l'efficienza dell'impianto.

A Milano le ore equivalenti sono circa 1.150 ore/anno (ovvero un impianto da 1 kW produce mediamente 1.150 kWh/anno), a Roma 1.450, a Trapani 1.650. (http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp).

- **Qual' è il costo di un impianto fotovoltaico?**

Sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio sono indicati valori orientativi che vanno da 7.000 euro per kW per gli impianti di taglia fino a 10 kW a poco meno di 5.000 euro a kW per impianti di taglia superiore ai 300 kW.

http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp

- **Quanto spazio occupa un impianto fotovoltaico?**

Facendo riferimento soprattutto alle piccole applicazioni (tetti fotovoltaici), un valore indicativo di occupazione di superficie è di circa 8 mq per kW di potenza nominale installata.

(http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/iar/FontiRinnovabili/tecnologie/tecnici/fotovoltaico.asp).